



*Prefettura di Palermo*  
*Ufficio territoriale del Governo*

*Palermo, data protocollo*

Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari  
della Provincia di  
PALERMO

e p.c.

Al Sig. Questore di  
PALERMO

Al Sig. Comandante Prov.le  
dei Carabinieri di  
PALERMO

Al Sig. Comandante Prov.le della  
Guardia di Finanza di  
PALERMO

**OGGETTO: Certificazioni verdi Covid-19 c.d. "Green Pass".**

L'art. 9-*bis* del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, come introdotto dall'art. 3, comma 1, D.L. 23 luglio 2021, n. 105, ha stabilito che, a far data dal 6 agosto 2021, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a. servizi di ristorazione, svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
- b. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, di cui all'art. 5 del citato D.L. 22 aprile 2021, n. 52;
- c. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- d. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- e. sagre e fiere, convegni e congressi;
- f. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- g. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- h. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- i. concorsi pubblici.



# *Prefettura di Palermo*

## *Ufficio territoriale del Governo*

La verifica delle certificazioni, disciplinata dall'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (*QR Code*), utilizzando l'applicazione gratuita "*VerificaC19*", installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

I soggetti incaricati della verifica delle certificazioni verdi sono:

- I pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni.
- Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

L'interessato è tenuto ad esibire il relativo *QR Code* (in formato digitale oppure cartaceo). Il soggetto verificatore con l'ausilio della predetta *App* legge il *QR Code* e ne estrae le informazioni, controllando che la Certificazione sia valida.

Come stabilito dall'art. 13, comma 4, citato DPCM 17 giugno 2021, su richiesta del verificatore, l'interessato è tenuto ad esibire un proprio documento di identità in corso di validità, ai fini dell'accertamento della corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'*App*.

Si evidenzia che l'art. 13 del citato D.L. 22 aprile 2021, n. 52 estende, anche alla violazione delle disposizioni concernenti il *green pass*, le sanzioni di cui dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.



*Prefettura di Palermo*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Si precisa, altresì, che la suddetta disposizione ha esteso alle certificazioni verdi Covid-19, in formato digitale o analogico, l'applicabilità delle ipotesi di reato, in materia di falso, previste e punite dagli artt. 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito istituzionale <https://www.dgc.gov.it/web/>.

Per quanto sopra, nel confidare nel consueto spirito di collaborazione, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di assicurare la puntuale applicazione delle predette disposizioni di contenimento dell'epidemia e la massima diffusione delle necessarie informazioni ai cittadini e agli operatori economici coinvolti.

Il Prefetto  
(Forlani)